



DELIBERA N. 537

17 giugno 2020

Oggetto

Oggetto: modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”* relativamente alle Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi di enti locali e forme associative analoghe di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. 267/2000.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, artt. 3, co. 1-ter, e 14

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Titolo II, Parte Prima

Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 25, 42, 50, 56, 69 e 70

Parole chiave

“Città Metropolitane” “Province” “Comunità montane” “Unioni di comuni” “Consorzi di enti locali” “forme associative” “decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)” “obblighi di pubblicazione dati sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali” “Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti”

Massima

L’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, è il medesimo di quello già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell’ente di secondo livello.

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'art. 3, co. 1-ter secondo cui l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo, può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali;

Visto

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*, e, in particolare, il Titolo II della Parte Prima;

Visto

la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e, in particolare, l'art. 1, commi 25, 42, 50, 56, 69 e 70;

Visto

il PNA 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e, in particolare, l'Approfondimento II di Parte Speciale *"Città Metropolitane"* (§ 5.) e l'Aggiornamento al PNA 2018 di cui alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e, in particolare, l'Approfondimento IV *"Semplificazione per i Piccoli comuni"* (1.2.);

Vista

la delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017, *"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016"* e, in particolare, il § 2.1.;

Vista

la delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017, *"Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" relativamente all'«Assemblea dei Sindaci» e al «Consiglio provinciale»;*

Vista

la richiesta di parere nota prot. 20062 pervenuta all'Autorità in data 10/03/2020 con cui il Segretario Generale, nonché RPCT, della città Metropolitana di OMISSIS ha posto all'Autorità un quesito sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 nei confronti dei Consiglieri Metropolitani e dei componenti della Conferenza Metropolitana chiedendo, in particolare, di chiarire se le semplificazioni



nella pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 previste nella delibera ANAC n. 641/2017 al § 2.1. per i componenti degli organi politici delle Province provenienti da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potessero valere anche per i Consiglieri Metropolitani e i Componenti della Conferenza Metropolitana provenienti dalle medesime piccole municipalità;

Vista

l'istruttoria svolta dall'Ufficio *PNA* e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza prot. 0023963 del 25/03/2020;

Vista

la decisione del Consiglio dell'Autorità del 1° aprile 2020, con cui, esaminata la questione, ne è stato disposto il rinvio all'adunanza del 29 aprile 2020, *"anche al fine di rivedere, ai fini di una semplificazione, la posizione dell'Autorità con riferimento sia agli organi delle Città metropolitane sia a quelli delle Province"*;

Vista

la nuova istruttoria svolta dall'Ufficio *PNA* e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza prot. n. 0030015 del 22/04/2020;

Vista

la decisione del Consiglio dell'Autorità del 29 aprile 2020, con cui è stata richiesto uno studio preliminare sulla possibile rivisitazione, in chiave semplificatoria, della posizione assunta dall'Autorità con la delibera n. 641 del 2017 in merito alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013 riferita ai Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti componenti dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio Provinciale e al contempo una valutazione sulla possibilità di estendere tali considerazioni ai Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti componenti del Consiglio e della Conferenza Metropolitana;

Vista

l'ulteriore istruttoria svolta dall'Ufficio *PNA* e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza prot. n. 36681 del 19/05/2020;

Vista

da ultimo, la decisione del Consiglio dell'Autorità del 27 maggio 2020 da cui risulta opportuno introdurre un principio di semplificazione nell'attuazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) rispetto ai componenti degli organi di indirizzo politico e, quindi, modificare la determinazione ANAC n. 241/2017 *«Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»* e, in particolare, il § 2.1. *"Titolari di incarichi politici"*, e di abrogare la Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017 recante *«Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo*

2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016." relativamente all'"Assemblea dei Sindaci" e al "Consiglio provinciale"»

Premessa in fatto

Con nota prot. 20062 del 10/03/2020 il Segretario Generale, nonché RPCT, della città Metropolitana di Bari ha chiesto all'Autorità di chiarire se le semplificazioni nella pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 previste nella delibera ANAC n. 641/2017 al § 2.1. per i componenti degli organi politici delle Province provenienti da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano valere anche per i Consiglieri Metropolitani e i Componenti della Conferenza Metropolitana provenienti dalle medesime piccole municipalità.

Ciò in considerazione del fatto che l'art. 1, co. 50, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", estende alle città metropolitane, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni.

Considerato in diritto

Con la nota prot. 20062 del 10/03/2020 sopra richiamata, il Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari ha riportato all'attenzione dell'Autorità una problematica di carattere generale su cui l'Autorità si era già espressa con delibera n. 641/2017.

Il principio allora affermato era stato quello di ritenere che, ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello (nel caso di specie la Provincia), andasse operata una distinzione basata sulla diversificazione tra partecipazione "di diritto" e partecipazione "a seguito di elezione" agli stessi organi politici, prevedendo di pubblicare tali dati solo nel caso di partecipazione a seguito di elezione.

Dall'applicazione del criterio esposto discendeva che per i Sindaci componenti "di diritto" dell'Assemblea dei Sindaci, la Provincia non fosse tenuta a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di quelli provenienti da comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; diversamente, per i componenti del Consiglio provinciale "eletti" dai Sindaci e dai Consiglieri comunali delle municipalità della provincia, la Provincia fosse tenuta a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali anche di quelli provenienti da comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Giova sottolineare che la richiesta di parere da cui trae spunto la presente delibera, riguarda l'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) non alle Province ma alle Città metropolitane e, nello specifico, ai Consiglieri Metropolitani e ai Componenti della Conferenza Metropolitana provenienti da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

L'Autorità ritiene che il quesito sollevato sia analogo a quello che aveva indotto l'Autorità ad adottare la delibera n. 641/2017. Ciò sulla base del presupposto di una analogia di fondo tra gli organi di governo delle Province e delle Città Metropolitane con riferimento alla composizione e alla modalità di formazione degli organi.

Tale considerazione di fondo induce l'Autorità - onde anche evitare violazioni del principio di uguaglianza e interpretazioni distorte e problematiche della norma - ad estendere le considerazioni esposte in merito



all'applicazione del citato art. 14, co. 1, lett. f), anche ai componenti di organi politici "di secondo livello" di altri enti oltre alle Province e delle Città metropolitane, ovvero a quelli delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che il criterio adottato nella delibera n. 641/2017 debba essere superato in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri per le amministrazioni e possa essere, invece, valutato come criterio quello del regime di trasparenza già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell'ente di secondo livello.

In altri termini, per i titolari di incarichi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V, del titolo II, della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, gli enti locali interessati osservano il regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali già applicabile ai detti titolari nei comuni di provenienza.

Di conseguenza, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V, del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f) dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

Come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013 e anche precisato dall'Autorità nel PNA 2016 – Approfondimento II di parte speciale "Città Metropolitane" (§ 5.) e nell'Aggiornamento al PNA 2018 – Approfondimento IV "Semplificazione per i Piccoli comuni" (1.2.), per ridurre gli oneri di pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" può essere realizzato un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, i RPCT degli enti locali di secondo livello interessati segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera

in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri per le amministrazioni, il criterio cui ricorrere ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. 267/2000, è quello del regime di trasparenza già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell'ente di secondo livello;

in applicazione del principio sopra illustrato, è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell'art. 14 per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000;

rimane invece ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000.

Pertanto,

- 1) il paragrafo 2.1. "Titolari di incarichi politici" della determinazione ANAC n. 241/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016» è sostituito con il seguente:

"Paragrafo 2.1. "Titolari di incarichi politici"

La disposizione di cui al co. 1 dell'art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale. L'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.

Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle città metropolitane e delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.

Casi particolari

- a) *Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti*

Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art. 14, comma 1, lett. f), l'Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai



15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14. Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l'attuazione del decreto trasparenza, tra l'altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall'Autorità nell'approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera n. 831/2016). Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l'Autorità ritiene di mantenere ferma l'interpretazione già fornita con la delibera n. 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.

b) Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali e altre forme associative ai sensi del TUEL

Per i titolari di incarichi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, gli enti locali interessati osservano il regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali già applicabile ai detti titolari nei comuni di provenienza.

Di conseguenza, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co. 1, dell'art. 14.

Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

Come previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013 e precisato dall'Autorità nel PNA 2016 – Approfondimento II di parte speciale “Città Metropolitane” (§ 5.) e nell'Aggiornamento al PNA 2018 – Approfondimento IV “Semplificazione per i Piccoli comuni” (1.2.), nell'ottica di ridurre gli oneri di pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere realizzato un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, i RPCT degli enti locali di secondo livello interessati segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.

c) Commissari straordinari

Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella

comunità territoriale, la medesima disposizione non è, invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.

d) Circoscrizioni di decentramento comunale

Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell'ambito delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione".

- 2) di conseguenza è abrogata la Delibera n. 641 del 14 giugno 2017 «*Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" relativamente all'"Assemblea dei Sindaci" e al "Consiglio provinciale"*», che pertanto cessa la sua efficacia.

Il presente provvedimento è trasmesso al RPCT della Città Metropolitana di Bari e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 07 luglio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente